

COMUNE DI PINZOLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 87 del 20 luglio 2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: “Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022 - Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”.

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 dicembre 2023.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022 - Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”.

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'individuazione della normativa di riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevista dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall'art. 148 bis del Tuel.

Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della “...natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio...”

Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione.

Pertanto la sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell'ente e sempre se sussiste un'utilità per il comune stesso. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 48/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere di un Ente

Atteso che nel caso in esame si può ravvisare la fattispecie prevista dalla lettera e) del comma 1. dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente agli oneri aggiuntivi oggetto della transazione, quantunque non in tutti gli oneri aggiuntivi si possa identificare la natura di

acquisizione di beni e servizi ma pare, in ogni caso, l'unica strada percorribile per ricondurre a bilancio tali oneri e quindi funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

La vicenda in argomento risulta particolarmente complessa ed è stata oggetto di puntuale ed analitica analisi nelle premesse indicate nella proposta della deliberazione in esame, a cui si rinvia, in particolare quelle di seguito riportate:

In data 06.10.2022 l'appaltatore ha trasmesso, con prot. n. 14854, il certificato di collaudo sottoscritto con riserve relativo ai lavori di "Realizzazione di una nuova palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", riserve non accolte dall'Amministrazione comunale e contro dedotte puntualmente nella deliberazione della Giunta comunale n. 196 di data 13.12.2022, cui si rinvia per relationem ai fini della cognizione dell'articolata e complessa vicenda, recependo in essa i contenuti della relazione riservata trasmessa dal Collaudatore.

Avverso il mancato accoglimento delle riserve sussumibili in distinte tipologie ovverosia per sospensione illegittima dei lavori (poi rinunciata in favore della riserva per danni da ritardato collaudo), per mancata/errata contabilizzazione di opere e, infine, per maggiori oneri per ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori, l'impresa aggiudicataria ha ricorso in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Trento per proporre le domande relative alle riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera.

L'atto di citazione di data 14.12.2022, iscritto al n. 3106/2022 R.G., chiedeva la condanna del Comune di Pinzolo alla corresponsione in favore dell'attrice MAK Costruzioni srl dell'importo di euro 1.473.514,92.

Il Comune di Pinzolo è resistito nel giudizio instaurato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 10.01.2023, incaricando l'Avvocatura di Stato del patrocinio.

I tempi processuali e quelli necessari al CTU per addivenire alla conclusione dell'istruttoria in contraddittorio costante e approfondito con i CTP – Consulenti tecnici di parte, sono stati contraddistinti da un'operazione complessa di analisi di documenti e di attività, che solo in epoca recente è confluita nella proposta di accordo transattivo pervenuta a protocollo comunale in data 29.05.2025, in quanto contenuto risolutorio della relazione di consulenza tecnica finale nonché esito di una composizione bonaria della controversia auspicata da entrambi i CTP – Consulenti tecnici di parte, fin dall'inizio delle operazioni peritali. All'esito, dunque, della strutturata consulenza tecnica, l'Amministrazione comunale si è determinata a favore del componimento bonario della lite instaurata ritenendo meritevole di accoglimento il contenuto della proposta di conciliazione, in quanto rispondente all'interesse pubblico primario di tutela del patrimonio e del bilancio pubblico. A tal fine, la Giunta comunale ha deliberato a favore della sottoscrizione ad opera del Sindaco pro tempore del Verbale di conciliazione nell'udienza di data 09.07.2025 dinanzi al Tribunale ordinario di Trento Sezione civile.

Si è quindi giunti alla transazione giudiziale di componimento bonario dinanzi al Tribunale civile di Trento della controversia instaurata dalla MAK Costruzioni S.r.l. per proporre le domande relative alle riserve iscritte nel certificato di collaudo dell'opera inerente i lavori di "Realizzazione di una palazzina a servizio della pista 3/tre del Canalone Miramonti, rifacimento degli impianti tecnologici, dei servizi e della zona di arrivo della pista", nei valori economici del Verbale di conciliazione sottoscritto dal Sindaco pro tempore nell'udienza di data 09.07.2025 dinanzi al Tribunale ordinario di Trento Sezione civile, e precisamente:

- arrotondati euro 35.000,00 (più IVA se dovuta) per spese generali sostenute da MAK Costruzioni a seguito del protrarsi dei termini per la conclusione dell'iter di liquidazione dei lavori (approvazione di perizie di variante, redazione di collaudo e liquidazione);

- arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo;

- arrotondati euro 130.000,00 (più IVA se dovuta) per interessi riconosciuti sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti e per interessi riconosciuti sull'importo liquidato nel collaudo tecnico-amministrativo;

- spese legali e di consulenza tecnica di parte compensate;

- spese di CTU, quantificate in complessivi euro 20.000,00, oltre Inarcassa 4 percento e Iva 22 percento su onorario e Inarcassa a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 percento, con vincolo di solidarietà;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 30 dicembre 2024;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile e di copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Considerato infine:

- che l'ammontare del debito fuori bilancio da riconoscere è stato determinato in complessivi Euro 215.000,00 corrispondenti ai maggiori oneri derivanti dalla transazione giudiziale di componimento bonario della controversia instaurata dalla MAK Costruzioni S.r.l. per i lavori in argomento;
- che l'Ente ha tenuto in considerazione tutta una serie di elementi in particolare la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, i presupposti dell'interesse pubblico, la proporzionalità e quindi l'adeguatezza del mezzo funzionale alla composizione della lite che consegue l'interesse primario di valorizzazione del patrimonio pubblico;
- che l'ammontare del debito da riconoscere risulta finanziato con risorse debitamente accantonate nel risultato di amministrazione 2024 e stanziato nel bilancio di previsione 2025-2027 per complessivi euro 215.000,00.
- Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 aprile 2025 è stato approvato il Rendiconto del Comune di Pinzolo riguardante la gestione esercizio finanziario 2024 e relativi allegati, che riporta un risultato di amministrazione di euro 10.938.919,34 distinto tra:
 - o parte accantonata euro 2.429.857,05
 - o parte vincolata euro 1.598.740,44
 - o parte destinata agli investimenti euro 1.909.734,93
 - o parte disponibile euro 5.000.586,92.
- che la spesa in argomento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027 con imputazione, per euro 215.000,00 (al fine di remunerare spese generali, interessi legali, CTU e relativi oneri fiscali e previdenziali) al Tit.1° della spesa cap. di PEG 571 "spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune di Pinzolo"
- che l'importo lavori eseguiti de facto dalla ditta appaltatrice e quantificati in arrotondati euro 190.000,00 (più IVA) per lavori effettivamente eseguiti dall'impresa MAK Costruzioni s.r.l., non compresi nella perizia di variante n. 2 e non riconosciuti nel collaudo tecnico-amministrativo, trova adeguata copertura finanziaria nelle scritture contabili afferenti agli impegni di spesa del quadro economico dell'opera;

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione avente per oggetto: **"Articolo 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. n.267/2000. Atto di citazione n. R.G. 3106/2022-Tribunale di Trento Sezione civile - Verbale di conciliazione giudiziale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio"**.

20 luglio 2025

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.